



# COMUNE DI S. STEFANO QUISQUINA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Tel. ( 0922 ) 982595 - 982066 - 982296 - 989671 - Fax 989341 <\*> C.F. 80003390848

## ORDINANZA N° 49 DEL 21/11/2023

**OGGETTO:** Regolamentazione circolazione stradale – Istituzione del divieto di transito in condizioni meteoriche avverse degli attraversamenti a guado siti in C/da Vigna di Puccio, C/da Bosco, C/da Paradore e C/da Re Altavilla.

### IL SINDACO

**-Premesso** che con le note Prot. n. 12462 del 24/09/2020 e Prot. n. 7900 del 31/03/2023 l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha disposto che ciascun comune si attivi nella prevenzione e gestione del rischio idraulico in merito ai rischi e pericoli per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi all’interno di alvei e aree golenali;

**-Considerato** che gli uffici comunali hanno individuato, all’interno del territorio comunale, quattro attraversamenti posti su strade interpoderali, che presentano le caratteristiche indicate dall’Autorità di Bacino, ubicate in C/da Vigna di Puccio, C/da Bosco, C/da Paradore e C/da Re Altavilla;

**-Dato atto** che, a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio pubblico e privato, si rende necessario regolamentare la circolazione stradale presente nei luoghi indicati in oggetto;

**-Ritenuto** per quanto sopra esposto, di dover adottare gli opportuni provvedimenti, in relazione alle caratteristiche degli attraversamenti, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, mediante la collocazione di appositi segnali riguardanti il divieto di transito delle stesse in caso di previsioni meteo che portino all’emanazione di allerta gialla, arancione o rossa e più in generale in condizioni meteoriche avverse;

**-Sentito** il parere del Comando Polizia Locale;

**-Visto** il D.Lgs 1/2018 "Codice della Protezione Civile";

**-Visti** gli Artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n°285 e successive modifiche ed integrazioni;

**-Visto** il Regolamento di esecuzione e attuazione al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;

**-Visto** l’Art. 54 del D.Lgs. n°267/2000;

### ORDINA

l’istituzione del divieto permanente di transito, in caso di previsioni meteo che portino all’emanazione di allerta gialla o arancione o rossa e più in generale in condizioni meteoriche avverse, degli attraversamenti a guado posti sulle strade interpoderali site in C/da Vigna di Puccio, C/da Bosco, C/da Paradore e C/da Re Altavilla.

Di dare pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Santo Stefano Quisquina.

L’Ufficio Tecnico Comunale, con proprio personale, è incaricato alla collocazione della segnaletica nei luoghi interessati.

Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

## AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei Trasporti) ai sensi dell'Art.37 del vigente Codice della Strada entro 60 giorni, nonché ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sicilia, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**Santo Stefano Quisquina,**

